



PERMESSI EX FESTIVITA' ANNO 2021

Per l'anno **2021**, i permessi retribuiti per **ex-festività** a cui si ha diritto (art. 56 Ccnl Quadri direttivi e Aree professionali – art. 14 Ccnl Dirigenti) ammontano a **5 (cinque) giorni**.

Nello specifico corrispondono ai giorni ex festivi di:

- ~ Venerdì 19/03/2021 San Giuseppe
- ~ Giovedì 13/05/2021 Ascensione (39° gg dopo Pasqua)
- ~ Giovedì 03/06/2021 Corpus Domini (60° gg dopo Pasqua)
- ~ Martedì 29/06/2021 SS. Pietro e Paolo (esclusa piazza di Roma dove è giornata festiva)
- ~ Giovedì 04/11/2021 Festa dell'Unità Nazionale

Si ha diritto alla maturazione dei permessi giornalieri retribuiti a condizione:

- ~ che per il lavoratore interessato cadano in un una giornata lavorativa ordinaria secondo l'orario settimanale stabilito per il medesimo;
- ~ che per quei giorni il lavoratore abbia diritto all'intero trattamento economico (il lavoratore che faccia anche una sola ora di permesso non retribuito nelle giornate delle ex festività soppresse perde il diritto alla giornata)

ATTENZIONE, quindi, a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, di giornate di aspettativa o congedo parentale non retribuito, o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa, perché altrimenti si perde il diritto a fruire del relativo permesso.

Ricordiamo che la categoria dei Quadri Direttivi ed i Dirigenti contribuiscono con n. 1 giornata di "ex-festività" ad alimentare il FOC-Fondo per l'Occupazione (la categoria delle Aree professionali, invece, con il versamento di 7,30 ore di banca ore), quindi per queste categorie i permessi per ex-festività sono **4 (quattro)**.

Modalità di fruizione.

1. Nel caso in cui le giornate di permesso vengano fruito in tutto o in parte insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie medesime, in tre o più giornate consecutive: **il lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie.**
2. Nel caso in cui, invece, le giornate di permesso vengono fruito a giornate singole o al massimo in due giornate consecutive: **è sufficiente che il lavoratore effettui la**

richiesta con congruo preavviso senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.

A seguito di quanto previsto nel nostro CIA (parte I) del 30/12/2017 (recentemente prorogato fino al 31/12/2022), gli eventuali residui di giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse non fruiti nell'anno di maturazione non daranno luogo ad alcuna forma di monetizzazione o compensazione.

Nel 2021 il giorno **25 aprile**, Festa della Liberazione, cade di domenica. Si ha, pertanto, diritto a **un ulteriore giorno di permesso, o al corrispondente compenso economico**. Spetta alla/al lavoratrice/lavoratore, di concerto con l'azienda, la scelta tra le due opzioni.

16 febbraio 2021

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM